SENATO DELLA REPUBBLICA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 5 MARZO 1958

(165ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente TRABUCCHI

INDICE

Disegni di legge:

« Interpretazione autentica dell'articolo 117 del testo unico sulla finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, a seguito dell'abrogazione dell'articolo 119 dello stesso testo unico » **(1788)** (*D'iniziativa dei senatori Cenini ed altri*) **(Discussione e rimessione all'Assemblea):**

PRESIDENTE, *relatore* . . . . . *Pag.* 3175, 3176
NATALI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 3176

« Modificazione del penultimo ed ultimo comma dell'articolo 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, istitutiva dell'imposta generale sull'entrata » **(2391)** (*D'iniziativa dei senatori Trabucchi ed altri*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 3177
NATALI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 3177
PONTI, *relatore* 3177

« Soppressione dell'imposta di conguaglio istituita con la legge 31 luglio 1954, n. 570, per l'importazione di alcuni materiali ferrosi » **(2459)** (*Approvazione dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3173, 3174, 3175
DE LUCA Luca 3174
FORTUNATI 3174
MARINA 3173, 3174
NATALI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 3174
SPAGNOLLI, *relatore* 3173, 3174

« Concessione alla Regione autonoma della Sardegna di un contributo straordinario, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, per la esecuzione di un piano particolare per la costruzione di laghi collinari e di impianti di irrigazione » **(2460)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE, *relatore* 3169, 3171, 3172
CARBONI 3173
CENINI 3172
DE LUCA Luca 3171
FORTUNATI 3171
MARINA 3171
PARATORE 3171
RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 3172

« Norme aggiuntive alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e messa in liquidazione di Enti di diritto pubblico » **(2478)** **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE, *relatore* . 3164, 3165, 3167, 3168, 3169
ASARO 3166, 3169
CENINI 3165
DE LUCA Luca 3165, 3169
FORTUNATI 3168
GUGLIELMONE 3166, 3167, 3169
JANNACCONE 3165
MARINA 3166
MINIO 3165
PARATORE 3165
RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 3165, 3166, 3168, 3169

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Asaro, Braccesi, Ceniwi, De Luca Angelo, De Luca Luca, Fortunati, Guglielmone, Jannaccone, Marina, Mariotti, Minio, Paratore, Pesenti, Ponti, Roda, Schiavi, Spagnolli, Tomè, Trabucchi e Valmarana.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Carboni.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Natali e per il tesoro Riccio.

DE LUCA LUCA, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme aggiuntive alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e messa in liquidazione di Enti di diritto pubblico » (2478).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme aggiuntive alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e messa in liquidazione di Enti di diritto pubblico.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura e sul quale riferirò io stesso:

Articolo unico.

Tra gli articoli 13 e 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, è inserito il seguente articolo 13-*bis*:

« Al fine di accelerare la definizione delle operazioni liquidatorie, il Ministro del tesoro può, con proprio decreto, disporre il trasferimento di determinati crediti da uno ad altro degli enti, per i quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla presente legge, purchè all'originario creditore sia versato il valore corrispondente.

Il Ministro del tesoro può, altresì, disporre, con proprio decreto, il trasferimento di debiti in contestazione da uno ad altro degli enti predetti, purchè l'ente originario debitore fornisca la provvista necessaria per l'integrale soddisfacimento, che resta vincolata a tale scopo, ove il credito sia definitivamente accertato e nella misura di tale accertamento.

I decreti di cui ai commi precedenti sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'ente debitore è liberato dalla obbligazione, anche senza adesione del creditore, con effetto dalla data di pubblicazione del decreto.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle società per le quali siano stati adottati i provvedimenti di cui al precedente articolo 6, purchè lo Stato abbia la proprietà dell'intero capitale ».

Con la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, noi abbiamo proposto e il Senato ha deliberato — e la Camera ha pure approvato — alcune norme che riguardavano la liquidazione degli enti cosiddetti superflui, e cioè l'avocazione al Ministero del tesoro delle liquidazioni che da troppo lungo tempo giacevano e la possibilità, da parte del Ministero del tesoro, di mettere in liquidazione quegli enti che, o già avevano esaurito il loro compito, o non potevano più assolvere il loro compito per fatti sopravvenuti, o che erano in condizioni finanziarie ed economiche tali che diventava inutile la loro sopravvivenza perchè non potevano certamente raggiungere le loro finalità.

In esecuzione di quella legge il Ministero del tesoro ha esaminato la situazione di vari enti e ha riscontrato che, naturalmente, mentre alcuni di questi erano di facile liquidazione, altri invece non lo erano, soprattutto perchè, pur essendo abbastanza semplice il procedimento di liquidazione, c'erano partite di crediti o di debiti contestati che impedivano la chiusura della liquidazione stessa.

In relazione a questa situazione il Ministero del tesoro propone un disegno di legge nel senso di inserire nella legge già approvata dalla Camera dei deputati e dal Senato e da tempo in atto, una norma per cui sia possibile trasferire determinati crediti da uno ad altro degli enti per i quali siano adottati i provvedimenti, e anche di trasferire particolari debiti in contestazione da uno all'altro degli enti, purchè ci sia, naturalmente la provvista necessaria per la integrale liquidazione.

Si tratterebbe di un provvedimento che dal punto di vista giuridico si potrebbe considerare come una cessione obbligatoria di crediti e un accollo obbligatorio, ma si tratterebbe di un accollo garantito dalla provvista che resta vincolata anche nel caso più infausto, e cioè che il debito diventi accertato definitivamente; nei riguardi della cessione obbligatoria la questione avrebbe minore importanza perchè, una volta chiusa la liquidazione, le sopravvenienze attive andrebbero in ogni caso allo Stato il quale le può bene mettere anche anzi tempo a disposizione di un altro ente.

Se la figura giuridica può essere un po' anomala, il provvedimento ha una caratteristica indubbia di semplicizzazione ed è redatto in maniera da non poter recare danno ad alcuno; rende solo possibile la chiusura di liquidazioni che altrimenti starebbero in piedi fino a che perdurano le cause.

Questo è il contenuto del disegno di legge che vi invito ad approvare.

JANNACCONE. Desidererei una spiegazione: i creditori ceduti hanno la sicurezza di essere pagati nello stesso periodo di tempo in cui sarebbero stati pagati dall'ente di cui sono creditori?

PRESIDENTE, *relatore*. Appunto per questo, nel disegno di legge, si dice: « purchè l'ente originario debitore fornisca la provvista necessaria per l'integrale soddisfacimento »; lo ente cessionario subentra così subito all'ente cedente e questo chiude la liquidazione.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il senatore Jannaccone domandava, se ho bene inteso, se i creditori hanno la sicurezza di essere pagati: secondo i titoli che essi hanno e che conservano, pretenderanno le somme a loro spettanti dal nuovo ente che subentra all'antico, il quale, a sua volta, conserva per loro la garanzia del fondo per pagare.

PRESIDENTE, *relatore*. Si tratta di debiti contestati. Dal punto di vista giuridico la procedura può essere lievemente anomala, ma dal punto di vista pratico è veramente un buon espediente.

CENINI. Per tutti questi enti è responsabile lo Stato? Quindi si tratta soltanto di una semplicizzazione.

PRESIDENTE, *relatore*. Naturalmente.

MINIO. Desidero un chiarimento. Come ho sentito dal relatore, si tratta di debiti in contestazione; la necessità di trasferirli ad un altro ente è dettata dal fatto che la contestazione in corso impedisce la chiusura della liquidazione. In questo caso i crediti o i debiti di questi enti vengono trasferiti ad un altro ente, per cui il creditore dell'ente X diventa per legge il creditore dell'ente Y. Dal punto di vista giuridico la cosa è piuttosto strana.

PRESIDENTE, *relatore*. Dal punto di vista giuridico si tratta di un accollo privativo senza il consenso del creditore. La garanzia è data dal fatto che il debitore che viene liberato deve costituire — dice esattamente il disegno di legge — « la provvista necessaria per l'integrale soddisfacimento, provvista che resta vincolata a tale scopo, ove il credito sia definitivamente accertato e nella misura di tale accertamento ».

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Serve appunto ad evitare che la lungaggine della contestazione possa ripercuotersi sulla definitiva liquidazione.

PARATORE. Avrei preferito che nella relazione per lo meno si accennasse alla quantità di questi casi.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non sarei in grado di dirlo. Ma evidentemente un quadro dello stato attuale si potrebbe sempre farlo. Però naturalmente è una situazione che cambia nel tempo.

DE LUCA LUCA. A parte il provvedimento che giuridicamente non regge o che per lo meno è strano, c'è poi la questione del personale degli enti da liquidare. Si tratta di personale che viene mandato a casa senza nessuna discriminazione, mentre il personale di

altri enti è stato assorbito e debitamente sistemato.

La domanda che io pongo è questa: è disposto lo Stato a garantire il personale secondo la garanzia che hanno avuto i dipendenti degli altri enti che sono stati liquidati o sono in via di liquidazione? All'E.N.D.I.M.E.A., ad esempio, ci sono 40 o 50 funzionari che hanno fatto il loro dovere e che se non hanno una garanzia, verranno buttati sul lastrico.

ASARO. Questo disegno di legge avrebbe ragione di essere nel caso in cui ci trovassimo di fronte a particolari situazioni come quella di cui mi è stato fatto cenno in questi giorni (e confesso che mentre me ne riferivano, io riflettevo sulla opportunità di un provvedimento come questo di cui trattiamo) relativa al caso di un ente di cui era responsabile lo Stato, con un capitale di 10 milioni, ed essendone la responsabilità illimitata, in tutta una serie di contestazioni, liquidazioni e rivendicazioni, allo Stato ne è derivato un guadagno di circa un miliardo. Mi dicevo quindi: « Ben venga un provvedimento del genere ». Rileggendo però attentamente il testo del disegno di legge, ho fatto delle riflessioni.

In pratica non vedo a che cosa possa servire un provvedimento siffatto; non è assolutamente vero, o quanto meno non è necessario che un ente debba continuare a vivere sol perchè ha delle pendenze passive: e chi l'ha detto?

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Lo dice la legge.

ASARO. Si scioglie l'ente e dallo scioglimento dell'ente sorge se necessario il cosiddetto ufficio stralcio. Si sono sciolti dei ministeri addirittura! Esiste, diciamo così, l'istituto dell'ufficio stralcio, e con questi uffici, con personale limitato, si farà fronte alle legittime e fondate richieste dei creditori. Quindi non vedo a che cosa possa servire questo istituto dell'« accollo », del trasferimento, della surroga del debitore: si scioglie l'ente X perchè riconosciuto superfluo e inutile, tutte le pendenze passive di questo ente X, ossia tutte le rivendicazioni attive da parte di terzi, vengono trasferite all'ente Y. Che cosa, secondo me, abbiamo concluso? Niente; perchè se si vuol evitare il caso del quale mi si parlava, il danno avverrebbe lo stesso, perchè le stesse facoltà, gli stessi diritti, le stesse prerogative di perseguire il proprio interesse il terzo li avrà nei confronti dell'ente surrogante. Quindi ritengo che allo scioglimento di un ente automaticamente deve subentrare chi risponde delle pendenze passive di questo ente; e questo criterio del trasferimento, secondo me, prospetterebbe delle gravissime conseguenze, ossia la possibilità di perpetuare dei rapporti che non si risolverebbero mai.

Ecco perchè io finora, salvo che non abbia delle delucidazioni più convincenti, sono contrario a questo disegno di legge.

MARINA. Io, viceversa, sono di avviso contrario a quanto esposto dal senatore Asaro, per una ragione pratica, che è questa. Un conto è tenere in piedi un ente in attesa che si addivenga alla sua liquidazione definitiva, e un conto è passare a un ente qualsiasi gli uffici stralcio. La tenuta in piedi di un ente solo perchè ci sono contestazioni e sol perchè ci deve essere qualcuno che deve pagare è in sostanza molto più economica.

ASARO. È quello che ho detto io.

MARINA. Per forza di cose gli uffici stralcio devono esaurirsi; ma il concentramento in un unico ufficio stralcio, in via di ipotesi, di tutti gli enti che noi abbiamo previsto siano messi in liquidazione, farà sì che la loro attività dovrà essere necessariamente riversata in questo ufficio stralcio perchè possa liquidare le eventuali passività sopravvenienti dalle contestazioni in corso. Questo raggruppamento di funzioni mi pare sia una cosa logica, anche se esso avvi ne in un determinato ente, il quale deve essere a suo tempo liquidato. E lo Stato deve esserne responsabile perchè ha fatto nascere questi enti e tocca a lui sopprimerli.

ASARO. D'accordo.

GUGLIELMONE. Debbo fare due considerazioni di ordine pratico. Innanzi tutto nel disegno di legge si parla di enti in un modo un po' generico, poi si parla di società.

PRESIDENTE, *relatore*. Sono sempre società che sono sottoposte a quel procedimento speciale.

GUGLIELMONE. Però mi sorge un primo dubbio sul versamento di fondi da un ente all'altro che può avere diverse caratteristiche e quindi presentare garanzie differenti. Facciamo il caso che fra gli enti in liquidazione ve ne sia uno in critiche condizioni finanziarie: se si fossero travasate queste liquidazioni, supponiamo, in una società di cui non fosse lo Stato unico garante, è chiaro che la responsabilità dell'ente subentrante sarebbe stata diversa; quindi la garanzia dei creditori verrebbe a subire una diminuzione.

In secondo luogo rilevo che esiste una legge di tutela del risparmio che non consente l'esercizio delle operazioni di credito e soprattutto la raccolta dei depositi ad enti diversi dalle banche che sono iscritte in apposito albo, che hanno limitazioni, sono soggette a vigilanza eccetera. In questo caso mi pare che ci sia una piccola contraddizione in termini perchè mi chiedo se, versando ad enti che non siano banche, non si contravviene alla legge fondamentale sulla tutela del risparmio che inibisce le operazioni di deposito ad altri istituti che non siano banche. Vorrei quindi che mi fosse chiarito questo dubbio.

Sulla bontà del provvedimento sono d'accordo, perchè tende ad evitare questo macchinoso processo di enti che vivono finchè continua la liquidazione; però mi pare che si dovrebbero correggere le due questioni alle quali ho accennato, ed in particolare la prima perchè se mi si dicesse, ad esempio, che un ente X in liquidazione, con solo pochi creditori, versa la provvista all'E.N.I.C. o a Cinecittà, io mi opporrei perchè riterrei impossibile trasferire un ente in liquidazione con pochi debiti a un ente malato, che piglia il denaro in prestito al 10 e al 15 per cento e non paga alle scadenze.

Ho esposto quindi i miei dubbi, non per creare contrasti, ma perchè desidero chiarimenti.

PRESIDENTE, *relatore*. La preoccupazione del senatore Guglielmone non avrebbe, secondo me, ragione di essere, in quanto è stabilito dal disegno di legge che la somma destinata al pagamento dei debiti è vincolata per tale scopo precipuo. Però penso che si potrebbe benissimo introdurre un emendamento in questo senso: che « l'ente originario debitore fornisca, mediante versamento in un conto da aprirsi presso la Banca d'Italia — o altro istituto di credito — la provvista necessaria per l'integrale soddisfacimento, provvista che resta vincolata a tale scopo ». Io credo che il Tesoro non dovrebbe fare obiezioni. Allora il problema posto dal senatore Guglielmone potrebbe essere risolto, e dato che ci sarebbe il vincolo a scopo precipuo, la provvista non potrebbe essere altrimenti utilizzata.

Per quanto riguarda le considerazioni del senatore Asaro, faccio presente che non si potrebbe sostanzialmente creare un ufficio stralcio perchè in fondo questi enti sono già in liquidazione affidati ad un ufficio stralcio. Ora la tendenza del Ministero del tesoro sarebbe quella di sopprimere l'ente e insieme con l'ente sopprimere il Consiglio di amministrazione, mettendo in libertà l'appartamento che lo ospita, togliendo l'uso dell'automobile e di tante altre cose che sono connesse con la vita dell'ente; e se c'è una contestazione il Ministero propone di affidarla ad un altro ente che abbia ancora una vita lunga; così lo stesso ufficio stralcio che regola la vita dell'altro ente potrà regolare anche le cause che, con maggiore tranquillità, potranno essere transatte o liquidate. Perchè non è sempre la malafede o la poca diligenza quella che fa perpetuare le contestazioni, è qualche volta anche amore di tesi. Quando alcuni enti, che in sostanza sono enti dello Stato, litigano fra di loro, non fanno altro che danneggiare lo Stato che, essendo responsabile per tutte e due le amministrazioni, è la vittima del litigio. In questo caso, spostando il debitore o spostando il creditore, a seconda delle ipotesi, va a finire che qualche volta si vince l'amore di tesi e si arriva più facilmente alla liquidazione, naturalmente anche attraverso una visione reale e concreta di quelle che possano essere le probabilità del consenso dell'altro contendente.

Io penso che il disegno di legge risponda veramente ad esigenze pratiche e quindi meriti di venire approvato.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. In verità non mi rendo conto del come si siano potute sollevare tante obiezioni contro questo disegno di legge. Si è evidentemente dimenticata o trascurata la precedente legge concernente la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico del 4 dicembre 1956, n. 1404, a suo tempo approvata, e in virtù della quale c'è un ufficio unico presso il Ministero del tesoro per la liquidazione di questi enti, i quali in gran parte sono enti di diritto pubblico; e quindi non può sorgere nemmeno la preoccupazione del senatore Guglielmone, che ci si possa trovare di fronte ad un fallimento dell'ente subentrante, anche se teoricamente ciò potrebbe accadere perchè ci sono anche enti costituiti sotto forma di società anonime.

PRESIDENTE, *relatore*. In questo caso sono società con capitale totale dello Stato.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Perciò ho detto teoricamente, non praticamente, perchè praticamente lo Stato non potrà essere dichiarato fallito. Ora volevo anche richiamare la base su cui si fonda questo disegno di legge, cioè la richiesta da parte e del Parlamento e dell'opinione pubblica di accelerare la liquidazione di questi enti. La legge è già entrata in attuazione, si sono fatti i decreti; ci sono già 42 enti in liquidazione; ma la legge ha più effetto per il futuro che per il passato. E rispondo alla domanda giustamente fatta dal senatore Paratore per conoscere quanti sono gli enti che ancora si trovano in queste condizioni. Io non lo saprei precisare, ma penso che appunto la legge debba avere più effetto per il futuro che per il passato. Ci si è trovati di fronte al caso di un ente che vive ancora, sia pure sotto forma di liquidazione, per una contestazione che non si arriva a chiudere, perchè vi sono accertamenti difficili da compiere, perchè c'è una causa che si trascina da molto tempo. E allora, per poter accelerare tutte queste liquidazioni, il provvedimento stabilisce che allorchè c'è un ente che resta in vita, sia pur vita di liquidazione, anzichè tenere in piedi un ufficio staccato, a sè, al quale bisogna dare una gestione autonoma (e non si tratta soltanto del personale: anche le contabilità indubbiamente formano una gestione più difficile, più complessa e più lunga) si debba fare un accollo obbligatorio. Ho già detto che si tratta di quasi tutti enti di diritto pubblico o società che praticamente non possono fallire; c'è il vincolo di legge; quindi è evidente che per quella somma che è stata data affinchè venga pagata al debitore quando si riconosce questo suo diritto a essere pagato, c'è la garanzia.

Comunque, poichè il relatore ha proposto un emendamento, io l'accolgo, se questo può tranquillizzare la Commissione.

Quanto alla questione del personale, debbo ricordare al senatore De Luca Luca che la legge 4 dicembre 1956 ne prevede già la sistemazione, e attraverso preferenze in concorsi presso Amministrazioni statali, utilizzi, eccetera. Quindi non è che si voglia, con questo provvedimento, dare una diversa sistemazione alla materia perchè tutto quanto riguarda il personale e la gestione nonchè la liquidazione finale, è già contenuto nella precedente legge. Il disegno di legge in esame non fa che accelerare le operazioni; non è, cioè, che un provvedimento consigliato dalla pratica al fine di rendere più sollecite le liquidazioni di determinati enti affinchè lo scopo della legge 4 dicembre 1956 venga pienamente raggiunto. Ne raccomando quindi l'approvazione.

FORTUNATI. Mi rendo conto dei motivi funzionali che determinano il provvedimento; però la domanda fatta dal senatore Paratore aveva un senso, perchè non v'è dubbio che da questo punto di vista potrebbe essere gravata la vita dell'ente a cui si accolla il debito in quanto evidentemente la sua esistenza diventa più pesante di prima.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Evidentemente l'accollo si fa assumere ad un ente il quale oggi già ha altre controversie in corso per cui una in più o una in meno, non fa alcun danno.

Il senatore Fortunati dice che l'ente si aggrava dal punto di vista del funzionamento. Ma se un ente ha in corso cento contestazioni che ne abbia cento o centouna è la stessa

cosa. Un ente che ne ha una sola invece non può chiudersi.

GUGLIELMONE. Se la somma vi ne depositata in banca e vincolata la situazione dell'ente non si aggrava.

PRESIDENTE, *relatore*. Ci sono enti che hanno uno sviluppatissimo ufficio legale ed enti, soprattutto, che fanno capo all'Avvocatura dello Stato; naturalmente le contestazioni si concentrano sui primi.

DE LUCA LUCA. È pacifico che deve essere un accollamento sempre verso enti che sono in liquidazione.

ASARO. Siccome più di una volta ho sentito parlare di cause in corso da parte di creditori verso debitori, il penultimo comma dell'articolo unico del disegno di legge contrasta con le norme di procedura vigenti in Italia, perchè dice: « L'ente debitore è liberato dalla obbligazione, anche senza adesione d l creditore, con effetto dalla data di pubblicazione del decreto ».

PRESIDENTE, *relatore*. Ho detto prima che il disegno di legge è lievemente anomalo, perchè l'articolo 1273 del Codice civile che parla dell'accollo dice che ci vuole l'adesione del creditore perchè si liberi il debitore. La legge fa subire l'accollo al creditore, però stabilisce che sia prestata la garanzia.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si tratta di un accollo obbligatorio.

GUGLIELMONE. Non sarebbe il caso, nell'emendamento, di dire che il versamento della provvista può essere fatto, oltre che alla Banca d'Italia, anche ad altre banche di diritto pubblico, anche d'interesse nazionale?

PRESIDENTE, *relatore*. Io lascerei « Banca d'Italia ».

Non facendosi altre osservazioni, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo all'articolo unico da me presentato e consistente nell'aggiungere, dopo le parole: « purchè l'ente originario fornisca », le altre: « mediante versamento su conto speciale da aprirsi presso la Banca di Italia ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo unico, il quale, con lo emendamento testè approvato, risulta così formulato:

« Tra gli articoli 13 e 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, è inserito il seguente articolo 13-*bis*:

" Al fine di accelerare la definizione delle operazioni liquidatorie, il Ministro del tesoro può, con proprio decreto, disporre il trasferimento di determinati crediti da uno ad un altro degli enti, per i quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla presente legge, purchè all'originario creditore sia versato il valore corrispondente.

Il Ministro del tesoro può, altresì, disporre, con proprio decreto, il trasferimento di debiti in contestazione da uno ad altro degli enti predetti, purchè l'ente originario debitore fornisca, mediante versamento su conto speciale da aprirsi presso la Banca d'Italia, la provvista necessaria per l'integrale soddisfacimento, che resta vincolata a tale scopo, ove il credito sia definitivamente accertato e nella misura di tale accertamento.

I decreti di cui ai commi precedenti sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'ente debitore è liberato dalla obbligazione del decreto.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle società per le quali siano stati adottati i provvedimneti di cui al precedente articolo 6, purchè lo Stato abbia la proprietà dell'intero capitale " ».

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione alla Regione autonoma della Sardegna di un contributo straordinario, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, per la esecuzione di un piano particolare per la costruzione di laghi collinari e di impianti di irrigazione » (2460) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Concessione alla Regione autonoma della Sardegna di un contributo straordinario, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, per la esecuzione di un piano particolare per la costruzione di laghi collinari e di impianti di irrigazione », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge sul quale riferirò io stesso.

Ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto della Regione autonoma della Sardegna, lo Stato si è impegnato a concedere dei determinati finanziamenti per l'esecuzione di piani organici studiati dalla Regione sarda. Come la Commissione ricorderà, recentemente sono state approvate una legge per i porti di 4ª classe, un'altra legge per le concimaie e un'altra ancora per gli ambulatori; cioè, di mano in mano che la Regione sarda ha preparato dei piani che debbono servire per la resurrezione economica della Sardegna, noi abbiamo dato determinati contributi.

In questo caso la Regione sarda ha predisposto un piano per l'attuazione di laghi collinari, cioè per la creazione di laghi che — lo dice la parola stessa — costruiti in collina, servano soprattutto per la irrigazione, dal punto di vista agricolo, di zone che altrimenti sarebbero eccessivamente aride. Il contributo straordinario dovrebbe essere di lire 1.200.000.000, di cui lire 600.000.000 sull'esercizio finanziario 1957-58 a lire 150.000.000 negli esercizi dal 1958-59 al 1961-62.

Dice la relazione governativa — e noi prendiamo questi dati come sono, perchè non abbiamo la possibilità di fare un controllo — che la spesa complessiva ammonterà a lire 7 miliardi 623.000.000, di cui lire 3.220.937.500 a carico degli agricoltori interessati. Sui 3 miliardi 718.000.000 di lire che la Regione ha chiesto allo Stato, questo concede soltanto lire 1.200.000.000.

Tale spesa dovrebbe consentire la costruzione di 225 laghetti per un invaso complessivo di 22.500.000 metri cubi di acqua; quindi sostanzialmente ogni laghetto conterrebbe 100 mila metri cubi d'acqua. Con questi laghetti si irrigherebbero, in prevalenza col sistema della irrigazione a pioggia, 5.000 ettari circa di terreni agricoli, soddisfacendo in tal modo un fabbisogno idrico di circa 5.000 metri cubi annui per ettaro.

Facendo dunque il conto, la Regione verrebbe a spendere circa lire 7.000.000.000 per 5.000 ettari: naturalmente il carico è abbastanza notevole, perchè si verrebbe sostanzialmente a spendere qualche cosa di più di un milione a ettaro, e precisamente lire 1.400.000. Questa somma, più il costo della terra e più il costo degli impianti di irrigazione, sia pure a pioggia, ma che bisogna comprare, porterebbe presumibilmente a una spesa complessiva che verrebbe ad essere di lire 1.700.000 o 1 milione 800.000 per ettaro. Non so se il terreno così riscattato possa avere il valore della spesa che noi facciamo, tenendo conto che si tratta di terreno collinare.

La ragione per la quale noi possiamo essere spinti ad approvare questo disegno di legge, che è stato già approvato dalla Camera dei deputati, è evidente: si cerca di creare in Sardegna qualche zona ad agricoltura intensiva che possa dare prodotti da poter smerciare direttamente in Sardegna senza bisogno di trasportarli in continente. Creando delle zone di particolare floridità ed estremamente redditizie probabilmente anche questa spesa verrebbe ad essere compensata. Una spesa simile nelle nostre zone non sarebbe certamente consigliabile perchè per provvedere all'irrigazione si debbono poi fare le relative spese d'impianto, eccetera: si arriverebbe ad un costo tale che sarebbe conveniente soltanto per le zone molto vicine alla città dove il mercato assorbe i prodotti, ma senza nessuna fatica e spesa di trasporto. Siccome però la Sardegna è prevalentemente arida, possiamo calcolare che queste zone che diventerebbero delle eccezioni nel territorio sardo, potrebbero dare prodotti che sarebbero collocati su un mercato interno di tale importanza da giustificare la spesa e il sacrificio dello Stato. Aggiungerò che poichè la Sardegna è nelle condizioni economiche che tutti conosciamo, anche una spesa che può sembrare eccessiva può essere giustificata in favore dell'agricoltura sarda, per la necessità di provvedere a migliorare il tenore di vita di quelle popolazioni, le cui condizioni non possono migliorare altrimenti, per lo meno fino a che

non si sia sviluppato un piano che sarà si attuato, ma che oggi è ancora di là da venire.

Per questi motivi, pur con le dovute osservazioni, credo che la Commissione possa approvare il disegno di legge.

PARATORE. Non entro nel merito, ma poichè il disegno di legge dice che il finanziamento dovrebbe essere di lire 600.000.000 per l'anno finanziario 1957-58 e di lire 150.000.000 in ciascuno degli esercizi dal 1958-59 al 1961-62, per il 1957-58 il provvedimento dovrebbe essere finanziato con disponibilità del fondo globale. Vorrei delle assicurazioni circa l'esistenza delle disponibilità iscritte nel fondo previsto dall'articolo 498 per le finalità del provvedimento in esame.

FORTUNATI. Io vorrei fare alcune considerazioni di carattere generale. La prima considerazione è che, a mio giudizio, questi disegni di legge non dovrebbero essere discussi dalla Commissione finanze e tesoro, ma la 5ª Commissione dovrebbe soltanto esprimere il suo parere; perchè in realtà qui si tratta di un problema sostanzialmente di merito e la cui risoluzione è subordinata a un giudizio di merito che francamente non mi sento di dare, non perchè non voglia darlo, ma perchè si rischia di non conoscere a fondo la questione, poichè i dati che ci ha fornito il relatore possono lasciare un po' perplessi: laghetti di 100.000 metri cubi di acqua sono laghetti con meno di 22 metri per lato.

PRESIDENTE, *relatore*. Si tratta in sostanza di grosse vasche.

FORTUNATI. Questa è la prima considerazione; quindi avrei preferito francamente che il disegno di legge fosse stato discusso dalla Commissione per l'agricoltura e che la 5ª Commissione avesse espresso soltanto il parere per quanto riguarda la copertura.

Circa il problema della copertura, io non sono convinto dell'eccezione sollevata in questo momento dal senatore Paratore. La nota allegata al fondo globale non fa parte della legge di approvazione del bilancio e rappresenta semplicemente un impegno politico da parte del Governo e della propria maggioranza di approvarlo. Questo problema è stato discusso a più riprese in questa sede e mi ricordo che sono state sollevate diverse eccezioni. Poichè l'elenco non è tassativo, se l'eccezione è prevista per iniziativa governativa, non può esservi la preclusione per l'iniziativa parlamentare. Questo è un impegno che assume il Governo, per ragioni politiche, di spendere, in un certo momento, un determinata somma. Quindi non abbiamo altro che un fondo da spendere per provvedimenti legislativi in corso, ma « in corso » non sono soltanto quelli elencati, « in corso » vuol dire nell'ambito dell'esercizio finanziario in corso al momento della presentazione della legge.

Inoltre qui abbiamo alcune perplessità di merito che avrebbero dovuto essere superate in altra sede.

MARINA. Faccio una premessa: io sono favorevole alla costruzione di laghi collinari in genere perchè effettivamente migliorano l'agricoltura del luogo. Però nel caso attuale mi pare che il relatore sia caduto in errore nell'interpretare la legge perchè la spesa complessiva è solo di lire 1.200.000.000.

PRESIDENTE, *relatore*. Quella a carico dello Stato; ma dalla relazione si rileva che la spesa complessiva sarebbe di lire 7.623.000.000, di cui lire 3.220.937.500 a carico degli agricoltori interessati. Il resto (altrimenti occorrerebbero oltre quattro miliardi per coprire la spesa) dovrebbe essere in parte coperto dalla Regione e in parte dallo Stato.

MARINA. Non avevo sotto mano la relazione e questa parte non era a mia conoscenza. Mi sembra pertanto che il contributo dello Stato possa essere approvato perchè la costruzione di laghi collinari è una necessità. Quindi sono favorevole al disegno di legge, salve le eccezioni di carattere giuridico sollevate dal senatore Fortunati.

DE LUCA LUCA. Io desidero fare una semplice osservazione. È vero che ormai siamo al termine della legislatura, però quando si parla di piani di questo genere, per cui ci deve essere un contributo da parte dello Stato e an-

che dell'Ente Regione, mi pare che le Commissioni competenti, (come nel caso specifico la Commissione per l'agricoltura) dovrebbero essere messe al corrente di questi piani, perchè credo che noi non dobbiamo limitarci, come legislatori, a vedere se c'è la copertura, ma bisogna vedere se il disegno di legge è opportuno o meno.

CENINI. Io condivido l'osservazione del collega Fortunati, che meglio sarebbe stato se il disegno di legge fosse stato assegnato alla Commissione per l'agricoltura, poichè mi sembra prevalente la questione relativa al costo e all'utilità, oltre che all'opportunità, degli impianti. Siccome però il provvedimento è stato assegnato a noi, ritengo che, essendo stato approvato già dalla Camera dei deputati, sia il caso anche di entrare nel merito e di passare alla discussione degli articoli. Ritengo inoltre che se è assicurato un intervento dello Stato il problema dei laghi collinari possa avere una soluzione razionale, che si può accettare. Dopo le illustrazioni che sono venute da parte dei competenti, penso che il disegno di legge possa essere approvato.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei semplicemente ricordare a me stesso e agli altri quale povertà di acqua ha la Sardegna, povertà che evidentemente impone una opera del genere di quella che forma oggetto del provvedimento al vostro esame. Tutti gli altri sistemi escogitati farebbero costare l'acqua molto di più. Posso anche dire alla Commissione che il disegno di legge è stato sollecitato dalla Unione nazionale dei comuni montani la quale, naturalmente, nel patrocinare il provvedimento, ne ha visto anche la convenienza della sua realizzazione.

Quanto alla copertura dello stanziamento, assicuro i colleghi e in particolare il senatore Paratore, che essa sarà prelevata dal fondo globale dell'esercizio 1958-1959. C'è infatti una voce complessiva dal titolo: Fondo per applicazioni in relazione a un piano di opere statali e di laghi collinari, che ammonta a 2 miliardi e 100 milioni, dei quali un miliardo e 500 milioni sono già stati da noi utilizzati con l'altra legge, e i 600 milioni restanti vengono utilizzati con questa.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la concessione alla Regione autonoma della Sardegna, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, di un contributo straordinario di lire 1.200.000.000 per la esecuzione di un piano particolare per la costruzione di laghi collinari e di impianti di irrigazione.

(*È approvato*).

Art. 2.

Alla attuazione del piano di opere di cui al precedente articolo si provvede a cura della Regione in cinque esercizi finanziari.

(*È approvato*).

Art. 3.

La suddetta spesa di lire 1.200.000.000 è ripartita in ragione di lire 600.000.000 nell'esercizio finanziario 1957-58 e di lire 150.000.000 in ciascuno degli esercizi dal 1958-59 al 1961-1962.

(*È approvato*).

Art. 4.

Alla spesa di lire 600.000.000 relativa all'esercizio finanziario 1957-58 si provvederà a carico del capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bliancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

CARBONI. Desidero ringraziare il Presidente e la Commissione per l'approvazione data al disegno di legge. La Sardegna, infatti, attende molto da questo provvedimento.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Soppressione dell'imposta di conguaglio istituita con la legge 31 luglio 1954, n. 570, per l'importazione di alcuni materiali ferrosi » (2459) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Soppressione dell'imposta di conguaglio istituita con la legge 31 luglio 1954, n. 570, per l'importazione di alcuni materiali ferrosi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SPAGNOLLI, *relatore*. Questo disegno di legge è già stato approvato dalla Camera dei deputati il 13 dello scorso mese e tende ad ovviare definitivamente ad una sperequazione venutasi a creare tra gruppi industriali che fabbricano banda stagnata e lamierini sottili, ed altri che tale materiale importano direttamente dall'estero o che comunque non fabbricano detti materiali. Ho voluto andare in fondo alle ragioni che hanno indotto il Governo a presentare il provvedimento al nostro esame, e mi sono infatti reso conto della sua opportunità, in quanto verrebbe a ristabilire un equilibrio in un settore della produzione gravemente perturbato dall'imposta di conguaglio ammontante al 3 per cento, imposta istituita con la legge 31 luglio 1954, n. 570. Non avrei altro da aggiungere, ma a maggior chiarimento, leggerò ai colleghi il parere della 9ª Commissione del Senato, che è del seguente tenore:

« Non può non valutarsi positivamente dalla Commissione legislativa dell'industria del Senato ogni disposizione che tenda a potenziare le attività produttivistiche contribuendo a creare per esse le situazioni confacenti di mercato, nella parità dei costi colla concorrenza internazionale e comunque nello sgravio di posizioni onerose di carattere più o meno fiscale.

Il disegno di legge che viene presentato dal Ministro delle finanze di concerto con quello del bilancio e del tesoro per la soppressione dell'imposta di conguaglio istituita colla legge 31 luglio 1954, n. 570 per la importazione di alcuni materiali ferrosi, risponde a questi criteri di facilitare l'approvvigionamento idoneo di materie prime determinate per la produzione di manufatti da parte della nostra industria.

La produzione infatti dei lamierini stagnati, zincati o piombati, mediante l'impiego di sbozzi di rotoli per lamiere (*coils*) era venuta a trovarsi in una condizione difficile, data la scarsa disponibilità sul mercato nazionale di *coils*, che trovavano più conveniente sbocco nella esportazione, in grado di pagare prezzi migliori, che la nostra industria, che doveva su tali *coils* pagare appunto l'imposta di conguaglio.

Le agevolazioni doganali adottate nel frattempo, non avevano dato il sufficiente apporto sperato, restando difficile l'approvvigionamento estero a prezzi ragionevoli; si viene con la legge in esame a sopprimere per questi materiali, l'imposta di conguaglio indicata sul complesso di *coils* che sia possibile importare (articolo 1 della legge) e si fissa quindi tale esenzione dall'imposta indicando chiaramente i materiali di cui trattasi e la loro destinazione e utilizzazione.

La Commissione quindi esprime parere favorevole all'approvazione del disegno di legge ».

Ritengo, pertanto, che il provvedimento sia da approvare così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

MARINA. Esprimo parere diverso, per una ragion di anomalìa che si crea nel nostro mercato, dove abbiamo le nostre aziende produttrici di ferro che esportano questo ferro che noi si vuole importare, in quanto le aziende consumatrici lo possono comprare all'estero a minor prezzo. È quindi una anomalìa effettiva: noi siamo esportatori notevoli di materiali ferrosi, e proprio di queste bande stagnate e di questi lamierini sottili. Nel 1954, forse, sareb-

be stato utile questo provvedimento, ma non oggi che siamo divenuti esportatori.

SPAGNOLLI, *relatore*. La legge è del 1954, ma la situazione delle industrie da riequilibrare è attuale.

MARINA. Non si tratta di privati produttori ed esportatori, ma si tratta di complessi grossissimi — per esempio del complesso I.R.I. — ed allora, perchè non vogliamo guardarlo a fondo questo problema? In termini pratici il problema è questo: vi sono industrie conserviere, che sono importanti consumatrici di lamierino, le quali sono in contrasto con le ditte produttrici delle lamiere in Italia, ragion per cui oggi come oggi, mentre noi esportiamo questo lamierino, esse vorrebbero importarne, perchè ne hanno la convenienza di prezzo. Ora se c'è una industria che si difende, e si difende bene, in quanto riesce anche ad esportare la sua produzione, perchè dobbiamo crearle delle difficoltà proprio sul nostro mercato? La situazione dei fatti è quella che è; e non parlo del 1954, ma dell'annata 1957-58.

DE LUCA LUCA. Effettivamente, dopo lo intervento del collega Marina sono molto preoccupato, in quanto il provedimento in esame si risolverebbe in una perdita ai danni dello Stato e su questo non c'è dubbio. C'è poi da considerare che noi arrecheremmo anche un perturbamento ad alcune industrie italiane; cosa che ci deve seriamente preoccupare. Sarei pertanto dell'avviso di rinviare, magari a domani, il seguito della discussione per rivedere e approfondire le conseguenze del disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Prima di mettere in votazione la richiesta di rinvio, sia pure a domani, presentata dal senatore De Luca Luca, vorrei sentire in proposito il relatore e quindi il rappresentante del Governo, per sapere se sono in grado, con gli elementi in loro possesso, di dare risposta ai rilievi fatti dal senatore Marina.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Nel corso della formulazione del provvedimento i problemi esposti dal senatore Marina non l'avevamo mai esaminati, mentre invece ci era nota la situazione di sperequazione messa in rilievo dal relatore, tra le ditte a ciclo completo (vedi Cornigliano) e le imprese non a ciclo completo (vedi Magona d'Italia, tanto per fare un nome), per cui la Magona di Italia doveva approvvigionarsi dei *coils* allo estero o dalla Cornigliano; così mentre la Cornigliano le fabbricava direttamente, la Magona veniva a trovarsi in difficoltà. Poi c'è la questione delle ditte conserviere, che in verità non conoscevamo, ed anch'io pertanto aderisco alla tesi di rinviare a domani il seguito della discussione del disegno di legge.

FORTUNATI. Che cosa vuol dire materiali ferrosi? Nel volume relativo alla statistica del commercio con l'estero c'è una tale qualifica del ferro per cui non si riesce a capire quale sia quello di cui si parla.

SPAGNOLLI, *relatore*. Si tratta di bossoli o sbozzi di lamiera di ferro o di acciaio, non placcati, di larghezza inferiore a metri 1,50, destinati esclusivamente alla fabbricazione di lamierini stagnati, zincati o piombati. Si tratta, inoltre, di un provvedimento limitato ai *coils* e quindi di importanza assai limitata. Non nego che siano esatte le osservazioni del collega Marina, ma devo aggiungere che si tratta di ristabilire un equilibrio che è stato turbato dalla legge del 1954.

MARINA. Per chiarire il mio pensiero aggiungerò che la tassa di conguaglio è stata imposta per una perequazione fiscale. La legge del 1954 aveva allora questa finalità che permane tuttora col miglioramento della situazione, e cioè mentre nel 1954 si notava una carenza nella produzione di materie prime basilari per la produzione dei lamierini, oggi siamo in esuberanza e ne esportiamo. Questa situazione si è venuta a creare di recente con la messa in atto di grossi complessi siderurgici.

SPAGNOLLI, *relatore*. Siamo perfettamente d'accordo. La situazione tuttavia non è in contrasto con lo spirito di questo disegno di legge che è quello di togliere una sperequazione interna. Ripeto che anch'io non ero convinto

inizialmente, anzi avevo dei dubbi ed ho voluto andare a vedere che cosa si proponeva questo disegno di legge. Si dice che esistono sulle piazze italiane due diversi tipi di impresa: se noi adottiamo il provvedimento previsto dal disegno di legge queste imprese vengono messe dal punto di vista fiscale sullo stesso piano. Mi pare quindi che ciò non costituisca una preoccupazione.

PRESIDENTE. Poichè alla proposta fatta dal senatore De Luca Luca di rinviare ad altra prossima seduta il seguito dell'esame del disegno di legge, aderisce anche il Sottosegretario Natali, se non si fanno osservazioni, la proposta stessa deve intendersi accolta.

Discussione e rimessione all'Assemblea del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Cenini ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 117 del testo unico sulla finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, a seguito dell'abrogazione dell'articolo 119 dello stesso testo unico » (1788).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Cenini ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 117 del testo unico sulla finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, a seguito dell'abrogazione dell'articolo 119 dello stesso testo unico ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge del quale do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 117 del testo unico sulla finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, a seguito dell'abrogazione dell'articolo 118 dello stesso testo unico disposta con l'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, deve essere interpretato nel senso che i Comuni, nella determinazione dell'imponibile riguardante la imposta di famiglia, devono procedere ad accertamento diretto ed autonomo di tutti i redditi del contribuente, indipendentemente dagli accertamenti eseguiti agli effetti dell'imposta complementare sul reddito e di qualsiasi altra imposta erariale.

Riferirò io stesso.

Credo sia noto a tutti qual'è il testo dell'articolo 117 del testo unico sulla finanza locale e credo che sia anche a tutti noto che esisteva una volta un articolo 119 del testo unico sulla finanza locale, col quale si stabiliva che quando il contribuente era tassato agli effetti dell'imposta complementare questa tassazione doveva servire, come dato preciso, per la determinazione del reddito assoggettabile all'imposta di famiglia.

Nel periodo dell'immediato dopoguerra, e cioè nel 1945, gli Uffici si sono trovati con un lavoro estremamente arretrato dal punto di vista dell'imposta statale, mentre i Comuni avevano la possibilità di arrivare ad accertamenti molto più solleciti e precisi. In relazione a questa situazione è stato abrogato lo articolo 119, per cui i Comuni si sono dedicati a un accertamento diretto dell'imposta di famiglia. Credo ancora che sia a tutti noto che l'Italia, come il solito, a questo proposito si è divisa in due parti: normalmente nell'Italia settentrionale gli accertamenti per l'imposta di famiglia hanno indubbiamente precorso gli accertamenti dell'imposta complementare, per cui gli accertamenti dell'imposta di famiglia sono stati di gran lunga superiori a quelli della complementare. Invece nell'Italia meridionale, per ragioni locali, l'accertamento dell'imposta complementare è stato superiore in media agli accertamenti dell'imposta di famiglia. È accaduto perciò che i contribuenti — i quali sono veramente sempre molto più abili dell'Amministrazione finanziaria, per ciò la lotta fra contribuente e Amministrazione è sempre una lotta impari e si conclude a danno dell'Amministrazione finanziaria — sono ricorsi a un ragionamento che in parte finisce per rendere nulla o senza effetto l'abrogazione dell'articolo 119. Che cosa hanno detto i contribuenti? Non è possibile che in una Repubblica bene costituita i redditi di un cittadino possano essere valutati diversamente da parte dello Stato e da parte dei Comuni. Il reddito è unico; quindi se c'è un accertamento definitivo da parte dello Stato, questo accertamento deve servire anche come accertamento

per i Comuni. Questa questione portata avanti alle Commissioni e poi davanti all'autorità giudiziaria è sfociata in alcune sentenze della Corte Suprema, nelle quali si è detto che quando l'accertamento di determinati cespiti di reddito è diventato definitivo a seguito di accettazione o di accertamento da parte delle Commissioni, si ha un accertamento obiettivo, il quale non può non essere preso a base anche per l'accertamento dei Comuni.

Naturalmente, i Comuni si sono opposti, dicendo che lo Stato è padronissimo di accertare ad esempio le imposte sui terreni a modo suo, con quei coefficienti per cui si fanno le moltiplicazioni e le divisioni per far saltar fuori — partendo dal reddito catastale che è già un reddito medio — un reddito puramente virtuale, ma che i Comuni non possono essere tenuti quanto meno a questi accertamenti su basi di moduli fissi, quando hanno la possibilità di accertare in realtà quale è il reddito del singolo cittadino: sempre per l'imposta sui terreni i Comuni hanno osservato che terreni, col sistema dell'imposta erariale, hanno apparentemente lo stesso reddito, mentre in realtà hanno redditi del tutto diversi.

La situazione si è peggiorata quando accogliendo le istanze degli affittuari abbiamo ammesso che il reddito di categoria *B* (terreni in affitto) si deve desumere tenendo conto a richiesta del fittavolo del cosiddetto reddito agrario. Poi i Comuni hanno fatto presente altre incongruenze: lo Stato, ad esempio, non solo per la sua naturale lentezza può fare degli accertamenti anche dopo quattro anni, mentre i Comuni per la loro sollecitudine riescono a fare gli accertamenti l'anno successivo (e ciò per l'abilità, l'attrezzatura più snella, e perchè hanno necessità impellenti).

Sono state emanate dal Ministero delle finanze delle circolari in cui si affermava che era vero che la Cassazione ha sanzionato il principio di unicità dell'accertamento, quando l'accertamento sia dichiarato definitivo, ma aggiungendo che, quando l'accertamento non è tale, non c'è obbligo di stare alla semplice proposta dell'Amministrazione finanziaria. Si ricordò, inoltre, che nell'applicazione dell'imposta di famiglia il Comune tende a colpire il reddito che è manifestato dal complesso del tenore di vita e dal complesso di varie altre circostanze, delle quali lo Stato non può tener conto; e quindi si ritenne giustamente che il Comune possa avere la sua indipendenza amministrativa nella tassazione quando ricorrano motivi per un giudizio diverso da quello preso a base per la complementare. Infine nelle circolari medesime si è detto che quando i Comuni possono fare richiamo a cespiti che nell'accertamento da parte dello Stato non siano stati tenuti presenti, sia consentito al Comune di fare il suo accertamento.

Il Ministero delle finanze ha cercato di conciliare così l'assoluta diversità dei due regimi di accertamento, in modo da rendere possibile ai Comuni del sud di adoperare quando vogliano gli accertamenti governativi e di lasciare una certa libertà d'iniziativa ai Comuni, specie nei confronti dei contribuenti che non sono in modo particolare agguerriti anche nell'Italia settentrionale.

Nel presentare il disegno di legge il senatore Cenini ha osservato che con queste circolari la situazione si è in parte provvisoriamente sanata, ma che la ragione di conflitti permane in modo assoluto, in quanto vi è sempre la possibilità che il contribuente più agguerrito, il quale molte volte è anche il contribuente più colpevole, ricorrendo alla autorità giudiziaria finisca per aver ragione. E allora il senatore Cenini ha chiesto con il disegno di legge presentato al nostro esame di fare e dare una interpretazione autentica dell'articolo 117, perchè sia detto che i Comuni nella loro autonomia hanno la possibilità di accertare l'accertamento dello Stato e possono avvalersi di questo accertamento solo se lo credono, nel rispetto della propria indipendenza.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo chiede, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento, che il disegno di legge sia rimesso all'esame ed alla votazione del Senato.

PRESIDENTE, *relatore*. Non resta che prendere atto della richiesta. La discussione del disegno di legge proseguirà pertanto in sede referente.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Trabucchi ed altri: « Modificazione del penultimo ed ultimo comma dell'articolo 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, istitutiva dell'imposta generale sull'entrata » (2391).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Trabucchi ed altri: « Modificazione del penultimo comma dell'articolo 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, istitutiva dell'imposta generale sull'entrata ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, sono così modificati:

« Le vendite nel territorio della Repubblica aventi per oggetto merci di origine estera esistente all'estero e depositate in luoghi soggetti a vigilanza doganale od anche in transito attraverso il territorio stesso, non sono soggetti ad imposta sull'entrata, a condizione che le fatture relative siano assoggettate alla tassa ordinaria di bollo stabilita dall'articolo 19 della tabella allegato A, al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni, che le fatture col bollo siano esibite ad un ufficio del Registro o ad un " Ufficio doganale " per l'annullamento col bollo a calendario delle marche relative e che l'importazione abbia luogo successivamente alla data della vendita nel territorio della Repubblica.

La data di vendita nel territorio della Repubblica agli effetti delle disposizioni di cui al precedente comma, è quella risultante dal bollo a calendario apposto dall'ufficio del Registro o dall'ufficio doganale sulle accennate fatture ».

PONTI, *relatore*. Attualmente in base allo articolo 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, per il pagamento della imposta sull'entrata per le merci che entrano dall'estero, è stabilito che le merci stesse ne sono esenti, purchè sia esibita la relativa bolletta dalla quale risulti il pagamento di altra imposta che corrisponda allo stesso importo. Questa bolletta però deve portare il timbro di un Ufficio del registro.

Accade spesso che le merci importate — in attesa che l'interessato compia l'operazione di annullamento delle fatture per eseguire subito dopo le operazioni doganali di importazione — giacciono alla dogana o sui treni nelle stazioni di frontiera, i quali debbono essere avviati sui binari morti intralciando il traffico.

Ad esempio, dalla stazione di Fortezza, dove si compiono le operazioni doganali per l'importazione dal Brennero, è necessario distaccare un messo perchè si rechi a Bressanone a far timbrare con bollo a calendario le fatture presso quell'Ufficio del registro.

Si propone con il disegno di legge, sottoposto al nostro esame, che, in aggiunta agli Uffici del registro, siano ammessi ad apporre questo timbro anche gli Uffici della dogana. In tal modo la data di vendita nel territorio della Repubblica di una merce importata, che quindi cessa di avere l'omportazione temporanea, è quella risultante dal bollo a calendario apposto dall'Ufficio del registro o dall'Ufficio doganale sulla relativa fattura.

Naturalmente va modificato il richiamo alla legge del bollo e, alla parola: « Regno », sono sostituite le parole: « territorio della Repubblica ».

Si propone perciò alla vostra approvazione il disegno di legge che mira alla semplificazione di un atto puramente formale.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si associa.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 12,30.

Dott MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.